



BYBLOS
Fondo Pensione

FONDO PENSIONE NAZIONALE
*per i lavoratori delle aziende esercenti
l'industria della carta e del cartone,
delle aziende grafiche ed affini
e delle aziende editoriali.*

REGOLAMENTO MULTICOMPARTO

FONDO PENSIONE BYBLOS - REGOLAMENTO PER IL MULTICOMPARTO

ARTICOLO 1 - COMPARTI DI INVESTIMENTO

1.1 - Al fine di un più proficuo perseguimento delle finalità previdenziali proprie del Fondo, il Fondo Pensione BYBLOS ha attivato i seguenti comparti di investimento:

- comparto garantito;
- comparto bilanciato;
- comparto dinamico.

1.2 - Il Comparto Garantito ha la finalità di massimizzare il tasso di rendimento, tenuto conto del rischio assunto, prevedendo una politica di investimento idonea a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR; la garanzia prevede la restituzione di un importo almeno pari alla somma dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, capitalizzata pro rata temporis al tasso di rendimento annuo composto lordo del 2%, al netto di eventuali anticipazioni o riscatti parziali, qualora si realizzi in capo agli aderenti uno dei seguenti eventi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica;
- decesso;
- invalidità dell'aderente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo;
- cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

L'orizzonte temporale consigliato per l'investimento è di cinque anni ed il grado di rischio è basso.

1.3 - Il Comparto Bilanciato prevede una gestione volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale. L'orizzonte temporale consigliato per l'investimento è di medio/lungo periodo ed il grado di rischio è medio.

1.4 - Il Comparto Dinamico prevede una gestione che risponde alle esigenze di un soggetto che ricerca rendimenti più elevati nel lungo periodo ed è disposto ad accettare una maggiore esposizione al rischio con una certa discontinuità dei risultati nei singoli esercizi. L'orizzonte temporale consigliato per l'investimento è di medio/lungo periodo ed il grado di rischio è medio/alto.

ARTICOLO 2 – OPZIONI DI INVESTIMENTO

2.1 - L'aderente sceglie, all'atto dell'adesione, il comparto cui destinare i versamenti contributivi.

2.2 - Nell'ipotesi in cui non effettui la scelta di cui al precedente comma del presente articolo, s'intende attivata l'opzione verso il Comparto Bilanciato.

2.3 - I flussi di TFR conferiti al Fondo per effetto del meccanismo di silenzio assenso saranno investiti nel Comparto Garantito.

ARTICOLO 3 – MODIFICA DEI COMPARTI DI INVESTIMENTO (C.D. “SWITCH”)

3.1- Ogni aderente avrà la facoltà di trasferire sia la posizione individuale maturata sia il TFR tacitamente conferito presso un diverso comparto rispetto a quello precedentemente scelto.

3.2 - La facoltà di cui al precedente comma potrà essere esercitata nei limiti e con le modalità definite nei successivi commi e con una frequenza non inferiore all'anno.

Tuttavia, in seguito al conferimento tacito del TFR, è data facoltà all'aderente di trasferire la conseguente posizione individuale accumulata nel Comparto Garantito in altro comparto, senza necessità di attendere il decorso del predetto periodo minimo di permanenza limitatamente alla prima opzione. Tale deroga si applica anche nell'ipotesi di trasferimento della posizione individuale ad un comparto di nuova istituzione.

Ai lavoratori per i quali, a seguito dell'operare del meccanismo del silenzio-assenso, la posizione individuale risultasse ripartita su due comparti di investimento, è data facoltà di riunificare la posizione individuale in uno dei due comparti a sua scelta.

3.3 – Il trasferimento della posizione individuale da un comparto all'altro determinerà anche il versamento presso la nuova linea di investimento prescelta dei flussi contributivi futuri, nonché delle quote di TFR maturande qualora tale fonte di finanziamento al Fondo fosse stata a sua volta destinata al comparto da cui l'aderente decide di trasferirsi.

3.4 – L'esercizio dell'opzione di cui al precedente comma avverrà secondo le modalità ed i termini di seguito indicati.

Il cambio di comparto di investimento può essere richiesto da ciascun aderente in possesso del requisito di almeno un anno di permanenza nel comparto originario, salvo quanto disposto per i flussi di TFR tacitamente conferiti a BYBLOS e per il trasferimento a comparti di nuova istituzione, e comunque non più di una volta all'anno.

Sono stabilite quattro finestre all'anno per effettuare un cambio comparto. Per poter effettuare un cambio di comparto è necessario che la relativa richiesta pervenga al Fondo entro e non oltre la scadenza prefissata per ciascuna finestra.

Pertanto, nel caso in cui la richiesta pervenga entro il 15 gennaio, la posizione individuale sarà riallocata nel nuovo comparto indicato dall'aderente entro i due mesi successivi con valorizzazione della quota al 28 febbraio.

In particolare si faccia riferimento al seguente schema:

Termine Ultimo di Ricevimento della domanda da parte del Fondo	Data Cambio Comparto	Valore quota di effettuazione dello Switch
15/1 di ciascun anno	28 febbraio di ciascun anno	28/02
15/4 di ciascun anno	31 maggio di ciascun anno	31/05
15/7 di ciascun anno	31 agosto di ciascun anno	31/08
15/10 di ciascun anno	30 novembre di ciascun anno	30/11

Le richieste di cambio comparto che dovessero pervenire al Fondo Pensione oltre il termine stabilito saranno prese in considerazione entro la finestra immediatamente successiva.

3.5 – Per esercitare la facoltà di “*Switch*” di cui al presente articolo, sarà necessario compilare l’apposito modulo “Richiesta di variazione del comparto di investimento” (Allegato A al presente Regolamento), reperibile sul sito del Fondo Pensione BYBLOS – www.fondobyblos.it.

3.6 – Per le operazioni di “*Switch*” di cui al presente regolamento non è previsto alcun costo a carico dell’aderente.

ARTICOLO 4 – UNICITA’ DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

4.1 – Le opzioni di investimento degli importi maturati, riconosciute agli aderenti ai sensi del precedente articolo 3, non dovranno rappresentare un pregiudizio del principio dell’unicità della posizione individuale. pertanto, qualsiasi erogazione richiesta dagli aderenti, a titolo di anticipazione, riscatto integrale o parziale, trasferimento o prestazione previdenziale, dovrà in ogni caso sempre considerarsi effettuata a valere sulla totalità degli importi maturati e maturandi fino alla data della richiesta stessa su ciascuno dei comparti di investimento.

4.2 - L'aderente dovrà attendere due mesi dal mese della richiesta di “*Switch*” per poter richiedere una qualsiasi erogazione (anticipazione, riscatto totale o parziale, prestazione in forma capitale, trasferimento).